

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 10 Sanità Veterinaria

**Programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina
nelle aree cluster d'infezione in Sicilia - 2025-2027**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della brucellosi e, in particolare, l'art. 2;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, *“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”* e *“Provvedimenti urgenti in materia sanitaria”*;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente *“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”*;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'allegato 1;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle

categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ed in particolare gli articoli 9 e 10;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

VISTO l'art. 13, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 136 del 2022 che stabilisce che il Ministero della Salute con proprio decreto, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo art. 20, del regolamento (UE) 2020/689;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 e suo manuale operativo adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 recante “*Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovicaprini*” (G.U. Serie Generale n. 151 del 29/06/ 2024);

VISTA la legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione del D.L. 63/ 2024, recante “*misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina*” che stabilisce, tra l'altro, che per completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale e per valutare l'efficacia delle misure adottate è necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario nazionale;

VISTO il DPCM 8 agosto 2024 con cui il Dr. Nicola D'Alterio è stato nominato commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina;

VISTA la nota prot. n.10061 del 28/03/2025 con cui il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha trasmesso al Ministero della Salute un programma regionale per l'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina e della tubercolosi bovina per la valutazione e per ogni eventuale indicazione o suggerimento;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 21286 del 18/07/2025, con cui è stato trasmesso il rapporto preliminare dell'Audit da remoto, effettuato in data 12 marzo 2025 tramite valutazione congiunta, dal Ministero della Salute, Centro Nazionale di Referenza per la Brucellosi, Centro Nazionale di Referenza per la Tubercolosi, Centro Nazionale Servizi e Centro di referenza nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione l'Informazione e l'Analisi del rischio (attivato presso l'IZS Abruzzo e Molise);

VISTA la nota del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot. n. 25981 del 6 agosto 2025, con cui sono state trasmesse le osservazioni e le controdeduzioni al rapporto preliminare di audit;

VISTA la nota prot. n. 26959 del 18 settembre 2025 con la quale il Ministero della Salute, prendendo atto delle controdeduzioni fornite, ha richiesto un piano di azione coerente con le azioni correttive indicate nelle controdeduzioni;

ATTESO che dalle interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale e la struttura commissariale è emersa l'esigenza, in funzione dei gravi rischi per la salute pubblica, di dare ulteriore impulso al processo di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi in Sicilia, intervenendo sulle criticità che determinano la loro permanenza sul territorio;

CONSIDERATO che la brucellosi bovina e bufalina risulta maggiormente concentrata e persistente nell'area orientale del territorio regionale, caratterizzata dalla presenza di un cluster nebroideo, che coinvolge direttamente le AA.SS.PP. di Messina, Catania ed Enna e, indirettamente, anche l'ASP di Siracusa, per effetto della transumanza intra-regionale;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2024 le AASSPP di Catania, Messina e Siracusa hanno fatto registrare valori di prevalenza pari, rispettivamente, all'1,56%, 1,88% e 1,13%;

CONSIDERATO che anche in altre province del territorio regionale (Enna, Palermo e Ragusa), nel corso dell'anno 2024, si sono manifestati focolai sporadici di brucellosi bovina e bufalina che rallentano il percorso dei territori prossimi al raggiungimento dello status di indenne;

CONSIDERATO che nell'anno 2024, a differenza di quanto rilevato nel quinquennio precedente, si è manifestata una recrudescenza della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio regionale, dove sono stati accertati il 67% circa dei focolai confermati nel territorio nazionale, portando il valore di prevalenza regionale al 3,02%;

CONSIDERATO che le movimentazioni interprovinciali di animali per ragioni di transumanza/pascolo hanno influito in modo determinante a innalzare i valori di prevalenza per la tubercolosi bovina per le province di Catania, Enna, Messina e Ragusa;

CONSIDERATO che il D.M. 02.05.2024 prevede da parte delle Regioni l'individuazione di aree geograficamente ben definite come territori "cluster" d'infezione, ove adottare adeguate misure sanitarie al fine di eradicare la brucellosi bovina e la tubercolosi bovina;

CONSIDERATO che gli indicatori epidemiologici relativi alla brucellosi ovi-caprina, invece, dimostrano che la malattia è prossima all'eradicazione nel territorio regionale, ove nel 2024, sono stati accertati n. 7 focolai, tutti in provincia di Messina;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare un programma straordinario di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina nelle aree cluster d'infezione in Sicilia elaborato a norma del D.M. 2 maggio 2024;

RITENUTO, per l'effetto, di dovere notificare il presente programma straordinario alle AASSPP della Sicilia ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per la relativa attuazione;

DECRETA

Articolo Unico

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato, per l'adozione in ambito regionale, il *Programma di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bovina nelle aree cluster d'infezione in Sicilia per il triennio 2025-2027*, di cui in allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Eventuali modifiche tecniche al Programma regionale di cui al comma precedente, se ritenute necessarie per variazioni della situazione epidemiologica regionale, saranno adottate con apposito dispositivo dirigenziale.

Il presente Decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, viene notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per l'attuazione ed inviato al Ministero della Salute ed al Commissario Nazionale per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi.

Palermo, li 17/10/2025

*F.to**

L'Assessore
(Dott.ssa Daniela Faraoni)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993